

**SCONTO PRO-SOLUTO DI CREDITI ASSICURATI****INFORMAZIONI SULLA BANCA****Crédit Agricole Italia S.p.A.**

Sede legale: Via Università 1 - 43121 Parma

Telefono: 800 771 100 - dall'estero: 0039 06 52799440

Indirizzo di posta elettronica: [info@credit-agricole.it](mailto:info@credit-agricole.it)

Fax: 02 89542750 - dall'estero 0039 02 89542750

Sito internet: [www.credit-agricole.it](http://www.credit-agricole.it)

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7. Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

**SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA FUORI SEDE**.....  
Nome e Cognome / Ragione Sociale.....  
Sede (indirizzo).....  
Telefono.....  
Email**CHE COS'E' LO SCONTO PRO-SOLUTO DI CREDITI ASSICURATI****CARATTERISTICHE**

L'operazione di sconto pro soluto di crediti assicurati consiste nell'anticipazione da parte della Banca, previa deduzione degli interessi di sconto, dell'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, vantato dal Cliente (Cedente) a fronte di una fornitura di beni e/o servizi assistita da copertura assicurativa, mediante la cessione del credito medesimo alla Banca (Cessionario).

La Banca corrisponde al Cliente il valore attualizzato del credito incorporato in titoli di natura cambiaria, quali vaglia cambiari (promissory notes) o cambiali tratte (bills of exchange).

Il corrispettivo per la disponibilità immediata della somma è rappresentato da una percentuale del valore nominale degli effetti (**l'interesse di sconto**), trattenuta dalla Banca prima di procedere all'erogazione dell'importo al Cliente.

Presupposto tipico dell'operazione è che il credito sia assistito da polizza assicurativa volturabile. La voltura della polizza determina il momento a partire dal quale si producono gli effetti dell'operazione di sconto e l'accettazione della voltura da parte dell'Assicuratore è subordinata all'inserimento, nel contratto di cessione del credito, di clausole che assicurino il rispetto da parte del Cedente degli obblighi di corretta esecuzione del contratto di fornitura e di collaborazione con nella gestione di eventuali sinistri.

Con il perfezionamento dell'operazione la Banca diventa titolare sia del credito cambiario portato dagli effetti (mediante la **girata** degli effetti), sia del credito causale sottostante (in seguito alla **cessione del credito** stesso dal Cliente alla Banca); per effetto della voltura della polizza la Banca subentra in tutte le garanzie che assistono il credito. Con l'operazione di sconto pro soluto la Banca subentra al Cedente nelle ragioni di credito verso il debitore ceduto e assume il rischio dell'eventuale insolvenza di quest'ultimo, garantendo soltanto l'esistenza del credito stesso.

La cessione del credito può avvenire:

- pro soluto per la quota assicurata e, tramite la sottoscrizione di apposita lettera di manleva, pro solvendo per la rimanente quota non assistita dalla Polizza, in ordine alla quale ultima il Cedente garantisce la restituzione del credito alle relative scadenze, a prima richiesta scritta, ogni eccezione rimossa, sino alla concorrenza del relativo importo complessivo;
- pro soluto, con lo sconto della quota assicurata ed erogazione della restante quota non assistita dalla Polizza solo a seguito dell'effettiva ricezione dei fondi dal debitore ceduto alle relative scadenze.

**RISCHI**

Il rischio di cambio (per gli effetti in valuta straniera) è limitato per il periodo che intercorre fra la stipula del contratto e l'accredito del netto ricavo. Inoltre, sempre con il riferimento agli effetti cambiari emessi in valuta straniera, occorre considerare l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.

Fino all'incasso da parte della Banca dell'ultima delle cambiali scontate e/o dell'indennizzo previsto dalla polizza il Cliente rimane responsabile in tutte le ipotesi in cui la copertura assicurativa non sia operante a causa di inadempimento da parte del Cliente stesso degli obblighi previsti dalla polizza, dall'appendice di voltura e dagli impegni assunti nei confronti della Banca.

Inoltre, in caso di mancato adempimento spontaneo da parte del debitore ceduto, saranno a carico del Cliente le spese di incasso, di costituzione e di mantenimento in vigore delle garanzie, l'eventuale supplemento di premio in relazione al riscadenziamento e le spese di protesto, se previste, nonché gli interessi per il periodo tra la data di scadenza e la data di previsto indennizzo dall'Assicuratore alla Banca.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni di seguito riportate sono da intendersi al netto di I.V.A., se dovuta.

	VOCI DI COSTO	Valore
<b>CONDIZIONI GENERALI</b>	<b>Corresponsione degli interessi</b> In un'unica soluzione al momento dell'erogazione del netto ricavo dell'operazione di sconto.	
	<b>Tasso base Operaz. in EURO</b> Tasso Euribor 3/6 mesi pubblicato sul Sole 24ORE il giorno di stipula del contratto o in altra data precedente (previo accordo con il Cliente ed eventuale corresponsione di Commitment Fee).	
<b>TASSI</b>	<b>Tasso base Operaz. in DIVISA</b> Risk-Free Rate 3/6 mesi, pubblicato da Bloomberg Index Services LTD il giorno di stipula del contratto o in altra data precedente (previo accordo con il Cliente ed eventuale corresponsione di Commitment Fee).	
	<b>Spread</b>	
	Spread	15% p.a.
	La Banca si riserva la facoltà di decidere, caso per caso, la misura dello spread in relazione al rischio Paese/banca/controparte.	
	<b>Metodo di calcolo</b>  L'interesse di sconto dovuto alla Banca in seguito al perfezionamento dell'operazione sarà determinato come segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>viene applicata la formula dello sconto commerciale (Straight Discount) oppure</li> <li>viene applicata la formula dello sconto razionale composto (DTY – Discount to Yield)</li> </ul>	
<b>Giorni Banca (variabili a seconda del Paese trassato)</b>		
	Massimo	15 giorni lavorativi
<b>SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO</b>	<b>Istruzione pratica</b>	
	Importo massimo	30.000,00 euro
	<b>Recupero spese</b>	
Importo massimo	10.000,00 euro	
Vengono recuperati i costi effettivamente sostenuti dalla Banca per l'incasso e le spese di protesto, nonché le eventuali commissioni reclamate da altri Istituti.		
<b>COMMISSIONI</b>	<b>Commissione di intervento</b>	
	Sull'importo ammesso allo sconto	0,150 %
	<b>Commissione di gestione (managing fee) – spesa applicata a fronte del completamento dell'operazione</b>	
	Importo massimo	70.000,00 euro
<b>Commissione di impegno (commitment fee)</b>		
Con un minimo di Euro 500,00	0,25% per trimestre o frazione	
Corrisposta in via anticipata all'inizio di ciascun trimestre a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'impegno allo sconto fino alla data di scadenza, come da disposizioni contrattuali.		
<b>VALUTE</b>	<b>Valuta di accredito</b> Entro 10 giorni lavorativi dalla girata dei titoli e la consegna dei documenti, previo il perfezionamento della voltura della polizza.	

**ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE**
**CAMBIO**

Tasso spot rilevato, al momento dell'esecuzione dell'operazione, da uno tra i principali Information providers utilizzati dalla Banca, due giorni lavorativi di calendario internazionale (Forex), precedenti a quello di regolamento dell'operazione, maggiorato di uno spread	Tasso a pronti (Spot)
Spread Applicato	0,45%

**VALUTE DEL TASSO DI CAMBIO**

Valuta di accredito per importi in divisa / Euro	2 gg lavorativi
--	-----------------

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 L.108/96 (c.d. "legge antiusura"), relativo agli "anticipi, sconti commerciali", può essere consultato sull'apposito cartello affisso nei locali della Banca e sul sito internet [www.credit-agricole.it](http://www.credit-agricole.it)

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

Per operazioni a medio/lungo termine (con durata superiore a 18 mesi) per i quali è stata esercitata l'opzione relativa all'applicazione dell'imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva pari allo 0,25% sull'importo erogato da trattenere all'atto dell'erogazione
---	---

**Interessi e spese di mantenimento in vigore della garanzia in caso di effetti insoluti**

Per il periodo tra la data di scadenza di ogni singolo effetto e la data di previsto indennizzo dall'Assicuratore alla Banca (e, comunque, non oltre 150 giorni dalla data della succitata scadenza; ovvero, 90 giorni per il Termine Costitutivo del Sinistro più 60 giorni successivi) il Cliente riconosce alla Banca gli interessi al tasso Euribor (tasso 360/365) a tre mesi sulla quota assistita da copertura assicurativa. Inoltre, saranno a carico del Cliente le spese di costituzione e di mantenimento in vigore delle garanzie, nonché l'eventuale supplemento di premio in relazione al riscadenziamento.

**TEMPI DI EROGAZIONE**
**Disponibilità dell'importo**

L'importo spettante al Cliente a titolo di valore attualizzato degli effetti ceduti alla Banca sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dal Cliente presso la Banca, entro il termine previsto come "**valuta di accredito**" nelle condizioni economiche del contratto di sconto. Il termine decorre dalla data alla quale risultano soddisfatte tutte le **seguenti condizioni**:

- la sottoscrizione da parte del Cliente, della Banca e dell'Assicuratore dell'appendice di voltura della polizza assicurativa che assiste il credito ceduto;
- la consegna alla Banca degli effetti cambiari girati a nome della Banca stessa;
- l'accettazione da parte della Banca dell'ulteriore documentazione richiesta dal contratto di sconto, soddisfacente rispetto alle esigenze di tutela degli interessi della Banca in quanto nuovo intestatario della polizza assicurativa e cessionario dei crediti derivanti dalla fornitura.

**Termini per gli adempimenti a carico del Cliente**

La consegna da parte del Cliente degli effetti girati a nome della Banca, unitamente a tutta la ulteriore documentazione richiesta dal contratto di sconto, deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Nel caso di mancato rispetto di tale termine la Banca avrà il diritto di comunicare al Cliente la risoluzione del contratto di sconto.

Il Cliente deve rimborsare alla Banca le somme imputabili alla **Quota Non Assicurata** in relazione a ogni effetto rimasto insoluto alla rispettiva scadenza, entro **7 giorni** dal ricevimento della richiesta di pagamento da parte della Banca; in caso di mancato rispetto di tale termine da parte del Cliente, sulle somme decorreranno gli interessi al tasso previsto dal contratto di sconto, senza necessità di costituzione in mora.

**RECESSO E RECLAMI**
**RECESSO**

L'efficacia della cessione è sospensivamente condizionata alla presentazione da parte del Cliente di tutti i documenti riportati in contratto. In caso di mancata consegna dei documenti entro i termini riportati in contratto, la Banca sarà tenuta esclusivamente a restituire al Cliente, su semplice richiesta scritta dello stesso, la documentazione trasmessa in esecuzione dell'accordo stesso, rinunciando sin d'ora il Cliente a qualsiasi richiesta ulteriore in relazione a quanto precede, venendo meno il vincolo contrattuale.

**Reclami**

I reclami vanno inviati per posta al Servizio Reclami Crédit Agricole Italia S.p.A. Via Università, 1 - 43121 Parma o all'indirizzo mail: [reclami@credit-agricole.it](mailto:reclami@credit-agricole.it) oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: [reclami@pec.credit-agricole.it](mailto:reclami@pec.credit-agricole.it). Tempo massimo per il trattamento del reclamo 60 giorni. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 60 giorni, può presentare ricorso a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al finanziatore;
- uno dei seguenti organismi di conciliazione per attivare il procedimento di mediazione come stabilito dal contratto: (i) Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario", Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia); (ii) Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36); (iii) Organismo di mediazione forense di Roma (iscritto al n. 127); (iv) Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267); (v) Organismi istituiti rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia; (vi) ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro, previo accordo con l'altra parte.

**LEGENDA**

<b>Assicuratore</b>	Società di assicurazioni, le cui coperture sono considerate volturabili dalla Banca, che fornisce servizi di assicurazione dai rischi politici e commerciali sui contratti di fornitura stipulati con acquirenti esteri.
<b>Bills of exchange</b>	Effetti cambiari internazionali, assimilabili alla cambiale tratta. Sono rilasciati per trattenza dal creditore e contengono l'ordine di pagare una determinata somma di denaro ad una data prestabilita e sono inviati "per l'accettazione" alla firma del debitore.
<b>Cessione del credito</b>	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
<b>Cessione pro soluto</b>	Il Cedente garantisce la sola esistenza del credito e non anche il pagamento da parte del debitore alle scadenze degli effetti.
<b>Cessione pro solvendo</b>	Il Cedente garantisce il pagamento del credito ceduto, con liberazione del Cedente stesso solo a seguito dell'adempimento da parte del debitore ceduto.
<b>Commissione di intervento</b>	Commissione percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni da e per l'estero in euro e in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa l'euro, in un'altra divisa. Si somma alle altre voci commissionali percepite.
<b>Euribor (Euro Interbank Offered Rate)</b>	Parametro ufficiale di riferimento, diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea, che misura il costo del denaro a breve termine applicato fra le banche nell'area Euro.
<b>Giornata operativa</b>	Il giorno in cui la banca (del pagatore o del beneficiario) coinvolta nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativa, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.
<b>Giorni banca</b>	Giorni computati aggiuntivamente, ai fini del calcolo dell'interesse di sconto, a quelli intercorrenti tra la data di scadenza di ciascun effetto e la valuta di erogazione del corrispettivo della cessione al Cliente.
<b>Girata</b>	L'apposizione della firma che trasferisce i diritti di un titolo di credito all'ordine (come cambiale).
<b>Risk-Free Rates</b>	Parametri pubblicati giornalmente da Bloomberg Index Services LTD: SOFR per la divisa USD, SONIA per la divisa GBP, TONA per la divisa JPY, SARON per la divisa CHF.
<b>Promissory note</b>	Effetti cambiari internazionali, assimilabili ai pagherò. Contengono la promessa incondizionata fatta dal debitore di pagare una determinata somma di denaro, ad una data stabilita, all'ordine di un operatore estero beneficiario.
<b>Servizi di pagamento</b>	Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento e di gestire quest'ultimo, permettendo di prelevare il contante e di eseguire le seguenti operazioni di pagamento: trasferimento di fondi, addebiti diretti (SDD), pagamenti mediante carte, bonifici. Non rientrano in tale definizione invece le convenzioni di assegno, nonché tutti i servizi che consentono operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei: assegni, effetti cambiari, voucher, traveller's cheque e vaglia postali.
<b>Spread</b>	Margine - espresso in punti (ad es. 1,20) - che sommato al valore del tasso base (parametro ufficiale di riferimento) determina il tasso finale di sconto.
<b>Valuta di accredito</b>	Data in cui il netto ricavo della cessione viene reso disponibile sul conto del Cliente.
<b>Sconto commerciale - Straight Discount</b>	Metodo di calcolo dello Sconto consistente nell'applicare un determinato Tasso Annuo sul valore facciale dell'effetto da scontare, moltiplicato per il tempo mancante alla data di scadenza del credito stesso.
<b>Sconto razionale composto - DTY - Discount to Yield</b>	Lo sconto razionale è un metodo di calcolo utilizzato per effetti con scadenza breve, viene definito "razionale" perché se si applica al valore attuale dell'effetto il tasso di sconto si avrà un montante uguale al valore nominale dell'effetto stesso.